



ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE DEL COMITATO ESECUTIVO N. 23 DEL 25/02/2025

# REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEGLI AFFIDAMENTI DIRETTI AI SENSI ARTT. 48 E SEGUENTI DEL D.LGS. 36/2023

Approvato con deliberazione di Comitato Esecutivo n. 78 del 19/12/2024

Revisione n. 1 .....



## Art.1

### Oggetto e ambito di applicazione

1. Il presente Regolamento disciplina principi, criteri e modalità applicati dall'Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità – Emilia Orientale per l'affidamento e gestione dei contratti di appalto per i quali è possibile l'affidamento diretto ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. a) e b) del Codice dei contratti pubblici D. Lgs 36/2023 e s.m.i.
2. Sono fatte salve le spese effettuate attraverso il servizio di economato così come disciplinate dal Regolamento di contabilità dell'Ente. Il regolamento non si applica ai contratti esclusi dall'ambito di applicazione del Codice, ai contratti attivi e ai contratti a titolo gratuito, oltre agli affidamenti in modalità in-house.

## Art.2

### Rotazione degli affidamenti

1. Il principio di rotazione comporta, nel solo caso di procedure che limitano il numero di partecipanti in possesso dei requisiti richiesti, il divieto di invito e di affidamento all'operatore uscente affidatario dell'appalto immediatamente precedente a quello di cui si tratti, purché entrambi gli affidamenti siano: a) ricompresi nel medesimo settore merceologico, ovvero nella stessa categoria di opere, ovvero nello stesso settore di servizi; b) appartengano alla medesima fascia economica di cui al successivo comma 2.
2. L'Ente individua ai fini dell'applicazione del principio di rotazione, le seguenti fasce economiche e, pertanto, il divieto di affidamento o di aggiudicazione si applica con riferimento a ciascuna fascia:

	<b>FORNITURA DI BENI E SERVIZI</b>	<b>LAVORI</b>
A	Fino a € 5.000	Fino a € 5.000
B	> € 5.000 e < € 20.000	> € 5.000 e < € 20.000
C	> € 20.000 e < € 40.000	> € 20.000 e < € 40.000
D	> € 40.000 e < € 80.000	> € 40.000 e < € 80.000
E	> € 80.000 e inferiore alla soglia per l'affidamento diretto	> € 80.000 e inferiore alla soglia per l'affidamento diretto

3. L'Ente può derogare all'applicazione del principio di rotazione degli inviti e degli affidamenti a fronte di:



- a) particolari caratteristiche o specificità di gestione del bene, di esecuzione del servizio o del lavoro da acquisire, tali da richiedere la consultazione di operatori economici con esperienza specifica (diritti di privativa, specificità artistiche e/o culturali, ecc.);
- b) servizi, beni o lavori relativi a particolari forniture, attività o opere, che se forniti o eseguiti da soggetti diversi da quelli a cui sia stata affidata precedentemente la realizzazione della fornitura o del lavoro, possano recare grave pregiudizio all'Amministrazione per evidenti e documentate problematiche tecniche e/o operative;
- c) circostanze di somma urgenza di cui all'articolo 140 del Codice;
- d) particolare struttura del mercato e riscontrata effettiva assenza di alternative;
- e) affidamenti di importo inferiore a 5.000 euro.

### **Art.3**

#### **Il Responsabile Unico del Progetto**

1. Per ciascuna procedura di affidamento è nominato un RUP - ai sensi dell'art. 15, comma 1 del Codice - che controlla i livelli di qualità delle prestazioni. Il RUP, nella fase dell'esecuzione, si avvale, ove necessario, del direttore dell'esecuzione del contratto o del direttore dei lavori, del coordinatore in materia di salute e di sicurezza durante l'esecuzione previsto dal decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, nonché del collaudatore oppure della commissione di collaudo o del verificatore della conformità e accerta il corretto ed effettivo svolgimento delle funzioni ad ognuno affidate.
2. Il RUP viene individuato nel primo atto di avvio dell'intervento pubblico da realizzare. Ove non diversamente stabilito, il RUP si identifica, ex articolo 5 legge 241/90, nella persona del Responsabile di Area.

### **Art.4**

#### **Procedure di selezione dei contraenti - Lavori, servizi e forniture**

##### **A) Affidamenti diretti di lavori, servizi e forniture di importo inferiore a € 40.000**

1. Nelle procedure di affidamento diretto di lavori, di servizi e forniture, di importo inferiore a 40.000 euro, si procede anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali anche individuati tra le imprese iscritte all'Albo fornitori tenuto dall'Ente o da eventuali Stazioni appaltanti convenzionate.
2. Si applica il principio di rotazione come disciplinato dall'art. 2 del presente Regolamento.
3. Nelle procedure di affidamento diretto di lavori, di servizi e forniture, di importo inferiore a 40.000 euro, gli operatori economici attestano con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà il possesso dei requisiti di partecipazione e di qualificazione richiesti. La stazione appaltante verifica le dichiarazioni, previo sorteggio di un campione da effettuarsi entro il 31 dicembre di ogni anno.



4. Durante il controllo a campione, l'Ente verifica le dichiarazioni in modo puntuale, previo sorteggio di un campione pari al 5% degli affidamenti diretti di importo inferiore a € 40.000 disposti nel corso dell'anno solare, arrotondato all'unità superiore. Dell'estrazione verrà conservata apposita documentazione. L'individuazione del campione da sottoporre a controllo avverrà con sorteggio casuale mediante utilizzo dell'applicazione "Random Integer Generator" per la generazione di numeri casuali (disponibile sul sito <https://www.random.org/integers/>), previa predisposizione di un elenco numerato degli affidamenti diretti effettuati nel corso dell'anno, disposto in ordine cronologico in base alla data della determinazione di affidamento. Il complesso delle operazioni di controllo, compreso il sorteggio del campione, oltre al risultato delle verifiche sono documentati con apposito verbale. Il sorteggio verrà effettuato singolarmente da ogni Area a cura del Responsabile suo delegato.
5. In sede di controllo si procederà altresì alla verifica dei requisiti speciali, ove previsti nella richiesta di offerta, delle condizioni soggettive che la legge stabilisce per l'esercizio di particolari professioni o dell'idoneità a contrarre con la pubblica Amministrazione in relazione a specifiche attività (ad esempio ex articolo 1, comma 52, della legge n. 190/2012).
6. Quando a seguito della verifica non sia confermato il possesso dei requisiti generali o speciali dichiarati, la stazione appaltante procede alla comunicazione all'ANAC, ai sensi dell'art. 96, comma 15 D.lgs. 36/2023
7. Non si procederà al controllo per i fornitori aggiudicatari di Convenzioni o altri contratti stipulati da Consip o analoghe centrali di committenza, poiché il controllo in tali casi viene effettuato dal soggetto aggregatore.
8. Per gli affidamenti diretti di cui al presente articolo la stazione appaltante è facoltà della stazione appaltante non richiedere la garanzia definitiva. Quando richiesta, la garanzia definitiva è pari al 5 per cento dell'importo contrattuale, ai sensi dell'art. 53, comma 4 del Codice.
9. L'avviso sui risultati delle procedure di affidamento è pubblicato sulla Banca dati nazionale dei contratti pubblici dell'ANAC e sul sito istituzionale della stazione appaltante, ai sensi dell'art. 50, comma 9 del Codice.

***B) Affidamenti diretti di lavori di importo pari o superiore a € 40.000 ed inferiore a € 150.000 (soglia per l'affidamento diretto) e di servizi e forniture di importo pari o superiore a € 40.000 e inferiori a € 140.000 (soglia per l'affidamento diretto)***

1. La presente sezione regola gli affidamenti diretti per:
  - lavori di importo pari o superiore a euro 40.000 ed inferiore a 150.000,00 euro che potranno essere aggiudicati, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dall'Ente o da eventuali Stazioni appaltanti convenzionate;



- 
- servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo pari o superiore a euro 40.000 ed inferiore a 150.000,00 euro che potranno essere aggiudicati, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee a l'esecuzione delle prestazioni contrattuali, anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dall'Ente o da eventuali Stazioni appaltanti convenzionate.
2. Si applica il principio di rotazione come disciplinato dall'art. 2 del presente Regolamento.
  3. Non si procederà al controllo per i fornitori aggiudicatari di Convenzioni o altri contratti stipulati da Consip o analoghe centrali di committenza, poiché il controllo in tali casi viene effettuato dal soggetto aggregatore.
  4. Gli operatori economici, per poter essere destinatari di affidamenti diretti e contrarre con l'Ente devono possedere i requisiti di carattere generale di cui al Titolo IV "I requisiti di partecipazione e la selezione dei partecipanti" Capo II del Codice, integrati da quelli eventualmente richiesti in merito alla idoneità professionale e/o capacità tecnica, capacità economica e finanziaria. A tale riguardo gli operatori, in sede di presentazione dell'offerta dovranno confermare, sotto la propria responsabilità, il possesso dei requisiti mediante dichiarazione sostitutiva di certificazione sul DGUE per affidamenti di importo pari o superiore a euro 40.000,00 ed inferiore alle soglie per l'affidamento diretto, ovvero in alternativa secondo i modelli presenti nelle piattaforme telematiche.
  5. I requisiti di idoneità professionale e/o capacità tecnica, capacità economica e finanziaria devono essere proporzionati all'oggetto dell'affidamento e tali da non compromettere la possibilità delle piccole e medie imprese e delle microimprese di risultare affidatarie.
  6. Per gli affidamenti diretti di cui al presente articolo la stazione appaltante non richiede le garanzie provvisorie; mentre, in casi debitamente motivati, è facoltà della stazione appaltante non richiedere la garanzia definitiva. Quando richiesta, la garanzia definitiva è pari al 5 per cento dell'importo contrattuale, ai sensi dell'art. 53, comma 4 del Codice.
  7. L'avviso sui risultati delle procedure di affidamento è pubblicato sulla Banca dati nazionale dei contratti pubblici dell'ANAC e sul sito istituzionale della stazione appaltante, ai sensi dell'art. 50, comma 9 del Codice.

## **Art. 5**

### **Disposizioni finali**

1. Nel predisporre la documentazione afferente alle procedure sottosoglia è necessario tenere conto delle realtà imprenditoriali di minori dimensioni, fissando requisiti di partecipazione e criteri di valutazione che, senza rinunciare al livello qualitativo delle prestazioni, consentano la partecipazione anche delle micro, piccole e medie imprese, valorizzandone il potenziale.
2. Restano fermi gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto (di cui all'Allegato I.1 articolo 3, comma 1, lett. cc) del Codice) e di negoziazione (di cui all'Allegato I.1 articolo 3,



comma 1, lett. dd) del Codice), anche telematici e sulla centralizzazione e aggregazione della committenza (art. 62). Restano ferme, altresì, le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 450, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

3. Formano parte integrante e sostanziale del presente regolamento e si intendono richiamate nelle procedure di acquisto effettuate in base allo stesso, le disposizioni del Piano triennale di prevenzione della corruzione e del Codice di comportamento adottati in osservanza della legge n. 190/2012, nel testo vigente, nonché degli altri provvedimenti adottati in materia.
4. Per quanto non previsto nel presente Regolamento si fa integrale rinvio alla normativa di legge e regolamentare statale, nonché alla normativa regionale applicabile, le cui modifiche e integrazioni che dovessero intervenire prevalgono automaticamente senza necessità di apposito recepimento.